

IL BUONO ACQUISTO

Focus n. 107 del 9 dicembre 2014

a cura di Studio Associato Bortolazzi & Borghesani partner BHR Group



Il Focus In Breve

I buono acquisto alla stregua del denaro contante

I buoni acquisto o buoni regalo sono buoni che hanno un valore facciale variabile e danno la possibilità a colui che lo riceve di scegliere il proprio acquisto o regalo fra beni di diversa natura che gli esercizi convenzionati offrono. Il buono prende le sembianze di denaro contante, dando l'opportunità a chi lo utilizza di acquistare con le medesime condizioni ordinarie di vendita, quali l'assistenza, il cambio di merce se non perfettamente in buono stato, ecc. e integrabile se il bene scelto appartiene a una gamma di prodotti più costosi del buono stesso.

L'amministrazione Finanziaria ribadisce con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio che nessuna fattura deve essere emessa nella circolazione interna dei buoni pasto.



Nella complessa operazione, in cui gli attori instaurano rapporti a due a due l'Amministrazione finanziaria evidenzia l'unico momento in cui l'imposta assume rilevanza, quando cioè il buono regalo è utilizzato dal beneficiario. In tutti gli altri rapporti si evidenziano delle semplici *"movimentazioni di carattere finanziario"* e, come tale, fuori campo Iva. Infatti gli stessi non possono essere qualificati quali titoli rappresentativi di merce ma, conformemente a quanto in altre occasioni disposto in relazione ai *"buoni benzina"*, quali semplici documenti di legittimazione ex art. 2002, C.C. Con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell'Amministrazione finanziaria (tra le altre, la circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione *"interna"*, in quanto i buoni regalo servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione e non quale passaggio di merce.

Soltanto nel momento in cui il buono viene utilizzato per l'acquisto del bene/servizio, l'operazione di cessione sottostante deve essere assoggettata a IVA dal cedente (nel caso, l'esercizio affiliato) per l'intero importo del prezzo del bene o del servizio. Solo in quel momento, pertanto, il cedente dovrà emettere documenti fiscali attestanti l'operazione.

Nello scontrino o nella fattura, l'Iva si applica all'intero importo versato e non è rilevante se



viene utilizzato tutto il buono o solo in parte versando il resto in contanti. Il buono rimanente in capo al venditore rappresenterà poi il diritto a ricevere il rimborso del valore facciale dello stesso, da parte del produttore. Si vengono e identificare quattro fasi:

- Rapporto tra emittente e azienda cliente - la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assume rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

In sostanza, in questa fase, la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di *"mera movimentazione di carattere finanziario"*.

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall'emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc;

- Rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono - La successiva distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori risulta anch'essa fuori campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 633/1972 in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario;

- Rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente - Il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si ritiene, in sostanza, che anche in tale fase si verifichi una mera movimentazione di carattere finanziario.

Tale conclusione trova conferma nelle statuizioni dei giudici comunitari a parere dei quali "[...] la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce per il dettante 'elemento dell'attivo' conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento".

Costituisce, invece, operazione rilevante ai fini IVA - per la quale dovrà essere emessa la fattura - il pagamento della commissione e di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell'esercizio convenzionato a favore della società emittente;

- Rapporto tra beneficiario del buono ed

esercizio - Riguardo tale operazione, si ritiene che la base imponibile per l'esercizio commerciale a fronte della vendita/prestazione a favore di un consumatore finale sia costituita dall'intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità



analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto.

Il "corrispettivo soggettivo" per il dettante (ossia il corrispettivo realmente percepito con

riferimento al caso concreto, secondo la nozione data dalla Corte nelle sentenze emesse nella cause C-154/80 e C-230/87, in seguito più volte richiamate dalla stessa Corte) si compone del prezzo integrale della merce, che è pagato in parte dal consumatore finale e in parte dal produttore; i buoni rappresentano per il dettante il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal consumatore, il cui valore nominale deve essere incluso nella base imponibile del dettante medesimo.

In conclusione, l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione - da determinarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 - emette regolare scontrino/fattura con IVA per l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con buoni ovvero in parte con buoni e in parte contanti o altri mezzi).